SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 519)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 febbraio 1977
(V. *Stampato n.* **983**)

presentato dal Ministro dei Trasporti

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 febbraio 1977

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, concernente l'ulteriore proroga di alcuni termini della legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 le parole: « un anno. » sono sostituite con le seguenti: « dieci mesi. ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in materia con i decreti delegati previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, nel limite massimo di 560 unità, presso il Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono comandati da altre amministrazioni dello Stato o distaccati da enti pubblici nonchè da enti in via di soppressione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti di qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso di titolo di studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere, nel numero, per il periodo di tempo e con le modalità da stabilirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti e del bilancio e programmazione economica.

Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90 per cento agli uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ».

DECRETO-LEGGE

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 851, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 342 del 24 dicembre 1976.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente alcuni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, sull'autotrasporto di cose;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

I termini del 2 febbraio 1976 e del 1° gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e già prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 e al 1° gennaio 1978 con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, sono ulteriormente prorogati di un anno.

Art. 2.

Nei limiti dei contingenti di personale collocato in quiescenza con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, modificata dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, nonchè dei contingenti di personale, già appartenente ai ruoli di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 413, cessato dal servizio dal 1° settembre 1968 alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — sono comandati da altre Amministrazioni dello Stato o distaccati da enti pubblici nonchè da enti in via di soppressione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti di qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso di titolo di studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere in numero e per il periodo di tempo da stabilirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

I termini del 2 febbraio 1976 e del 1° gennaio 1977, previsti dagli articoli 61 e 62 della legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, e già prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 e al 1° gennaio 1978 con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, convertito in legge con la legge 29 marzo 1976, n. 61, sono ulteriormente prorogati di dieci mesi.

Art. 2.

Senza alcun pregiudizio per quanto possa essere disposto in materia con i decreti delegati previsti dalla legge 22 luglio 1975, n. 382, nel limite massimo di 560 unità, presso il Ministero dei trasporti, direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sono comandati da altre amministrazioni dello Stato o distaccati da enti pubblici nonchè da enti in via di soppressione, ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, dipendenti di qualifica non dirigenziale o corrispondente che siano in possesso di titolo di studio idoneo per le specifiche mansioni da svolgere, nel numero, per il periodo di tempo e con le modalità da stabilirsi con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti e del bilancio e programmazione economica.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — RUFFINI — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Il personale comandato o distaccato ai sensi del comma precedente è destinato in misura non inferiore al 90 per cento agli uffici periferici della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 3.

Identico.